

MARGHERITA SALVADORI

Associato di diritto internazionale privato e processuale nell'Università di Torino

L'assistenza giudiziaria tra Stati  
e le notificazioni internazionali nel regolamento (CE)  
n. 1393/2007

SOMMARIO: 1. L'assistenza giudiziaria tra Stati in materia di notificazioni all'estero. - 2. La Convenzione dell'Aja del 1965. - 2.1. *Il diritto di difesa del destinatario dell'atto*. - 3. La cooperazione giudiziaria in materia civile: il regolamento 1393 del 2007. - 3.1. *L'ambito di applicazione*. - 3.2. *Le modalità di trasmissione ammesse*. - 3.3. *Gli adempimenti previsti e gli effetti della mancata traduzione dell'atto*. - 3.4. *Il principio della scissione degli effetti dell'atto*. - 3.5. *Le competenze normative dell'Unione europea*. - 4. Conclusioni.

1. *L'assistenza giudiziaria tra Stati in materia di notificazioni all'estero*

La notificazione di atti giudiziari, come la comunicazione di atti stragiudiziali, comportano l'espletamento di un procedimento complesso che implica l'esercizio di poteri certificativi che spettano normalmente alle sole autorità pubbliche o a soggetti privati investiti di pubbliche funzioni. Quando il perfezionamento del procedimento debba aver luogo in uno Stato diverso da quello di origine è necessaria la cooperazione delle autorità straniere, la cui attività è disciplinata dalle norme interne dello Stato in questione o da specifiche norme internazionali applicabili ai rapporti tra lo Stato richiedente e lo Stato di destinazione<sup>1</sup>.

Per queste ragioni la notificazione è una delle attività oggetto dell'assistenza giudiziaria tra Stati. Per molti aspetti la comunicazione e notificazione di un atto costituiscono la prima occasione in cui si presenta per uno Stato l'esigenza di ricorrere all'aiuto di un altro Stato in relazione sia allo svolgimento delle proprie attività giurisdizionali sia alla possibilità di portare a conoscenza di un soggetto un atto stragiudiziale, in relazione al quale sia possibile l'instaurazione di un futuro processo.

Tradizionalmente la notificazione è una procedura complessa che disciplina le relazioni tra lo Stato richiedente, Stato *a quo*, e lo Stato ri-

<sup>1</sup> V. lo studio di F. POCAR, *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile*, Padova, 1967.

chiesto, Stato *ad quem*, all'interno della quale possiamo distinguere tre fasi: la fase d'impulso, la fase della trasmissione e la fase della consegna. La fase di impulso viene attivata ad opera della parte interessata alla notifica all'estero e si svolge interamente nell'ordinamento dello Stato richiedente. La fase di trasmissione realizza invece il contatto tra l'ordinamento dello Stato *a quo* e quello dello Stato richiesto ed è disciplinata dal diritto internazionale e dal diritto internazionale privato, all'interno del quale si inseriscono i regolamenti comunitari. La fase della consegna dell'atto al destinatario si svolge completamente nello Stato *ad quem* e, di conseguenza, è regolata dalle norme interne di tale Stato, trattandosi di procedure relative ad atti compiuti sul suo territorio, sebbene gli effetti giuridici si trasmettano anche nell'ordinamento dello Stato *a quo*. In questa prospettiva la notificazione internazionale comporta un problema di rapporto tra diverse sovranità in quanto attiene all'esercizio della giurisdizione, precisamente all'esercizio del potere pubblico statale in territorio straniero, quindi sottoposto ai limiti ed alle garanzie della sovranità statale.

In materia di notificazioni e comunicazioni di atti civili si è creata una vasta cooperazione internazionale alla quale ha partecipato l'Italia e che ha trovato la sua regolamentazione nelle convenzioni dell'Aja sulla procedura civile<sup>2</sup>, ed in particolare nella convenzione del 1965 sulla notificazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, oltre che in numerosi accordi bilaterali<sup>3</sup>. Per queste ragioni uno dei primi regolamenti emanati nell'ambito della cooperazione giudiziaria

<sup>2</sup> Le due convenzioni relative alla procedura civile firmate all'Aja il 17 luglio 1905 e il 1 marzo 1954 si limitarono a regolare l'assistenza giudiziaria degli Stati contraenti nel portare gli atti a conoscenza del destinatario sul proprio territorio. Qualificare quest'attività materiale come elemento del procedimento di notificazione o come attività di mera comunicazione successiva al perfezionamento di quest'ultimo era rimesso alla discrezionalità di ciascuno Stato contraente. I sistemi di notificazione all'estero si perfezionavano con l'invio dell'atto al destinatario e le convenzioni del 1905 e del 1954 rimettevano all'iniziativa unilaterale degli Stati d'adozione di sistemi di notificazione all'estero che si perfezionassero con la consegna, v. F. POCAR, *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile*, cit., 72 ss.; anche il più recente studio di B. BAREL, *Le notificazioni nello spazio giuridico europeo*, Padova, 2008.

<sup>3</sup> Per una ricognizione degli accordi conclusi dall'Italia in questo settore, v. M. FRIGO, L. FUMAGALLI, *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile. Assunzione di prove. Informazioni sul diritto straniero*, Padova, 2003, 57 ss.; F. POCAR, T. TREVES, R. CLERICI, P. DE CESARI e F. TROMBETTA PANIGADI, *Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, Milano, ultima ed., oltre al sito [http://www.ufficiategiudiziario.it/index.php?catid=28:normativa&cid=76:guida-alla-notifica-allestero&option=com\\_content&view=article](http://www.ufficiategiudiziario.it/index.php?catid=28:normativa&cid=76:guida-alla-notifica-allestero&option=com_content&view=article) (sito visitato il 30 marzo 2010)

in materia civile dall'Unione europea è stato il regolamento sulle notificazioni n. 1348 del 2000, poi abrogato e sostituito dal regolamento n. 1393 del 2007<sup>4</sup>.

## 2. La Convenzione dell'Aja del 1965

La Convenzione dell'Aja del 1965 sulla notificazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale non introduce un proprio modello uniforme di notificazione ma, tenendo conto delle diversità di disciplina nazionale, lascia ampia facoltà agli Stati di scegliere tra i sistemi di notificazione indicati nella convenzione stessa (artt. 8-11)<sup>5</sup>.

Nonostante l'importanza della Convenzione sia diminuita in corrispondenza dell'entrata in vigore dei regolamenti comunitari che introducono un più efficace sistema di notificazione all'interno degli Stati mem-

<sup>4</sup> Nel caso di notificazioni verso paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di assistenza giudiziaria, la notifica deve essere richiesta, senza spese, a cura dell'Ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, contenente disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, mediante invio di due copie dell'atto, con obbligo di traduzione per il destinatario non italiano, direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti (ricordiamo che gli indirizzi delle rappresentanze italiane all'estero sono reperibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri [www.esteri.it](http://www.esteri.it)) che provvederà alla notificazione ed alla successiva restituzione della seconda copia dell'atto con la relata di avvenuta notifica, o di mancata notifica, direttamente all'Ufficiale giudiziario richiedente.

<sup>5</sup> La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (*Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters*) è entrata in vigore sul piano internazionale dal 10 febbraio 1969. L'Italia l'ha ratificata con legge 6 febbraio 1981, n. 42, di conseguenza, la convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 24 gennaio 1982. Il testo della Convenzione ed i rapporti esplicativi sono reperibili sul sito [www.hcch.net](http://www.hcch.net), mentre la traduzione in lingua italiana è reperibile sul sito della Confederazione svizzera [http://www.admin.ch/ch/i/rs/0\\_274\\_131/index.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_274_131/index.html) (siti visitati il 30 marzo 2010). In dottrina v. F. POCAR, *Note sull'esecuzione italiana della Convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni all'estero*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1982, 574; F. CARPI e B. CIACCIA CAVALLARI, *Notificazioni all'estero in materia civile e commerciale (convenzione dell'Aja e legge di ratifica 6 febbraio 1981 n. 42)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 321; B. COSTANTINO e A. SARAVALLE, *Il regime della notificazione all'estero secondo la convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1984, 451; M. POLITI, *La Convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni civili all'estero e le notifiche a cura dei consoli italiani*, in *Riv. dir. intern.*, 1983, 375; G. BETTONI, *Le notificazioni all'estero secondo l'attuale normativa internazionale e interna*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1981, 753.

bri dell'Unione<sup>6</sup>, essa rimane rilevante per tutte le notifiche da effettuarsi fuori dello spazio giudiziario europeo. Deve essere infatti sottolineato come siano oggi parte della Convenzione 61 Stati, tra i quali gli Stati Uniti, il Canada, il Venezuela, la Russia, il Giappone, la Corea, la Cina e l'India<sup>7</sup>.

A fronte della possibilità di ricorrere ad una pluralità di sistemi di notificazione<sup>8</sup>, la Convenzione del 1965 tende ad agevolare il sistema della costituzione di Autorità centrali le quali esercitano una funzione di controllo e di intermediazione e superano l'intervento degli organi esecutivi nazionali<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> A questo dato si aggiunga che l'Unione Europea è divenuta essa stessa membro della Conferenza dell'Aja assumendo quindi piena ed autonoma competenza a future rinegoziazioni della Convenzione; P. FRANZINA, *L'adesione della Comunità europea alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 440 ss.

<sup>7</sup> Attualmente gli Stati contraenti della Convenzione dell'Aja sono 61. Di questi un gruppo sono anche Stati membri della Conferenza dell'Aja ed un altro gruppo sono Stati che hanno aderito alla Convenzione pur non essendo Stati membri della Conferenza. Appartengono al primo gruppo Albania, Argentina, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giappone, Repubblica Jugoslava di Macedonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Russia, Slovacchia, Slovenia, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Venezuela; da segnalare la posizione dell'Australia che ha ratificato il 15 marzo 2010 e, conformemente alla previsione dell'art. 28, la Convenzione dovrebbe entrare in vigore sei mesi dopo tale deposito. Appartengono invece al secondo gruppo di Stati Barbados, Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Botswana, Kuwait, Malawi, Pakistan, San Marino, Saint Vincent e Grenadine, Seychelles; da segnalare la posizione del Belize rispetto al quale la convenzione è entrata in vigore il 1 maggio 2010.

<sup>8</sup> Tra gli altri metodi di notificazione la Convenzione consente: a) la via consolare o diplomatica diretta; b) la via consolare e, eccezionalmente, quella diplomatica indiretta; c) «di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero»; d) che gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine procedano alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione; e) che ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario proceda a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione; f) che gli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, altre vie di trasmissione ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità. Deve tuttavia essere evidenziato che l'art. 10 della Convenzione prevede espressamente, quale ostacolo alla facoltà di indirizzare gli atti giudiziari tramite la posta, l'opposizione manifestata, al momento del deposito dello strumento di ratifica o anche successivamente, dai singoli Stati contraenti ai sensi del successivo art. 21.

<sup>9</sup> Peraltro l'effettiva esperibilità della pluralità di mezzi di trasmissione è condizionata alla mancata opposizione da parte degli Stati parte in sede di ratifica.

All'autorità centrale individuata<sup>10</sup> si rivolgono direttamente le autorità dello Stato richiedente competenti alla notificazione, trasmettendo in duplice copia l'atto da notificare, unitamente ad una richiesta di notificazione conforme ad un modulo predefinito, redatta in lingua francese o inglese o nella lingua del paese di destinazione, con l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto<sup>11</sup>. L'autorità ricevente procede alla notificazione in una delle forme previste dalla propria legge o per consegna diretta senza coercizione al destinatario che riceva l'atto volontariamente, salvo che la richiesta indichi forme particolari: queste ultime sono vincolanti solo se si tratti di forme non incompatibili con la legge del luogo nel quale devono essere eseguite.

Per quanto concerne le notificazioni da effettuare nel territorio italiano è l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma ad assumere il compito di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di eseguirle secondo le forme previste dalla legge interna o secondo la forma chiesta dal richiedente. Dopo aver controllato che le disposizioni della Convenzione siano state rispettate<sup>12</sup>, trasmette l'atto al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario la notificazione deve essere eseguita per l'autorizzazione prevista dall'art. 71 della l. n. 218/1995<sup>13</sup> e per la successiva tra-

<sup>10</sup> L'Italia ha designato l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma, v. art. 3 legge 42 del 1981 che ha disposto la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1965.

<sup>11</sup> La richiesta deve essere conforme ad un modello allegato alla Convenzione, riprodotto in F. CARPI e B. CIACCIA CAVALLARI, *Notificazioni all'estero in materia civile e commerciale (convenzione dell'Aja e legge di ratifica 6 febbraio 1981 n. 42)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 321, v. 389; v. anche il sito della Conferenza dell'Aja il *Manuel Pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye*, Bruylant, Bruxelles, 2006, all'indirizzo [http://hcch.e-vision.nl/index\\_fr.php?act=text.display&tid=44](http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=text.display&tid=44) (sito visitato il 30 marzo 2010).

<sup>12</sup> Nel caso in cui rilevi qualche violazione delle disposizioni della Convenzione, l'autorità centrale deve informare immediatamente il richiedente, formulando i motivi di rilievo, v. art. 4 Convenzione dell'Aja del 1965.

<sup>13</sup> L'art. 71 (Notificazione di atti di autorità straniera) della legge 218 del 1995, legge di riforma del diritto internazionale privato italiano, prevede: «1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniera o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire. 2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto. 3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente».

smissione all'ufficiale giudiziario competente per l'esecuzione della notificazione, come previsto dall'art. 4 della legge italiana di ratifica<sup>14</sup>.

La consegna deve risultare da un'attestazione conforme ad un apposito modello allegato alla convenzione, deve essere resa all'autorità richiedente e assume particolare rilievo nel Paese di destinazione come mezzo probatorio e come fonte di conoscenza degli elementi essenziali del procedimento notificatorio.

### 2.1. *Il diritto di difesa del destinatario dell'atto*

Sebbene la Convenzione non indichi il trattamento delle varie specie di invalidità che possono inficiare la notificazione e sia il giudice del foro a dover valutare la regolarità del procedimento notificatorio, sono state introdotte due specifiche norme uniformi, suscettibili di diretta ed immediata applicazione negli ordinamenti degli Stati parte, che esprimono incisivamente la scelta di privilegiare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario della notificazione: la sospensione del processo (art. 15) e la rimessione in termini (art. 16).

L'art. 15 primo paragrafo prevede che, quando un atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione secondo le norme della Convenzione e il convenuto non sia comparso, il giudice sia tenuto a sospendere il processo, finché non si abbia la prova: a) che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato richiesto, ovvero b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla Convenzione, e che, in ciascuno di questi casi, «sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi». Tuttavia, l'art. 15.2 attribuisce agli Stati parte la facoltà di dichiarare che i propri giudici possano proseguire il processo, nonostante la mancata prova della notificazione, della comunicazione o della consegna, purché sia trascorso un termine di almeno sei mesi dalla data di invio dell'atto e siano state rispettate le modalità di trasmissione dell'atto previste dalla Convenzione.

Emerge in questa eventualità la diversa posizione in cui vengono a tro-

<sup>14</sup> L'autorizzazione da parte del pubblico ministero, in veste di rappresentante dello Stato italiano in cui la notificazione deve eseguirsi, è un riflesso della concezione della notifica quale atto autoritativo legato all'esercizio della sovranità statale. Cfr. M. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina delle notificazioni intracomunitarie in materia civile*, in *Studium iuris*, 2001, 517, in particolare 520.

varsì gli Stati che aderiscono al modello della c.d. *signification au parquet*, in cui la notifica si perfeziona con l'invio dell'atto<sup>15</sup>, e Stati che aderiscono al modello della notificazione mediante consegna, in cui la notifica si perfeziona con la consegna al destinatario<sup>16</sup>. Peraltro la soluzione adottata dalla Convenzione dell'Aja è stata accolta dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, oggi regolamento n. 44/2001, sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Infatti, l'obbligo di sospendere il processo nell'ipotesi in cui il convenuto non compaia, fin quando non si sia accertato che a questi «è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso», è previsto dall'art. 26 che richiama espressamente l'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 1965<sup>17</sup>.

Al fine di garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, la Convenzione dell'Aja prevede anche un rimedio successivo all'emanazione della decisione. In forza dell'art. 16 è consentito al giudice concedere la rimessione nel termine per impugnare, quando un atto in-

<sup>15</sup> Negli ordinamenti che adottano il sistema della *signification au parquet* il perfezionamento della notificazione avviene attraverso il mero compimento delle formalità, quindi la notificazione si perfeziona con l'invio dell'atto al destinatario, mentre la consegna è un evento successivo ed eventuale. Sono tradizionalmente ancora a questo modello la Francia, l'Italia, il Belgio ed il Lussemburgo.

<sup>16</sup> Negli ordinamenti che adottano il sistema della notificazione mediante consegna il perfezionamento della notificazione avviene nel momento della consegna al destinatario. Ad esempio, nell'ordinamento tedesco la notificazione consiste nel «rendere noto (*Bekanntgabe*) uno scritto ad una persona» in una forma determinata dal codice di procedura civile, quindi il perfezionamento della notificazione può avvenire solo se viene attestata la consegna dell'atto.

<sup>17</sup> Regolamento n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in G.U.U.E. 6 gennaio 2001, n. L 12, 1 ss., v. art. 26.2 «Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso» ed art. 26.5: «Ove le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 [oggi reg. n. 1393/2007] non siano applicabili, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione». Cfr. S. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004*, Torino, 5ª ed., 2006; F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001 (la revisione della Convenzione di Bruxelles del 1968)*, Padova, 3ª ed., 2006.



produttivo o un atto equivalente abbia dovuto essere trasmesso all'estero per la notifica, o la comunicazione, ed una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, se questi, senza colpa, non abbia avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione in tempo utile per impugnarla e se i motivi di impugnazione non sembrino del tutto privi di fondamento<sup>18</sup>.

Nonostante sia la sospensione del processo sia la rimessione in termini tendano a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto a favore del destinatario, la Convenzione del 1965 consente ancora alla *lex fori* di disciplinare eventuali procedimenti di notificazione interna «fittizia». Ad esempio, per quanto concerne l'ordinamento italiano è tutt'ora prevista una forma di notificazione, utilizzabile anche quando il destinatario risieda all'estero, che si perfeziona all'interno dello Stato. Nei casi in cui risulti impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali<sup>19</sup>, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 142 e 143 c.p.c., le quali prevedono che se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77 c.p.c., l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta<sup>20</sup>. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del

<sup>18</sup> Nell'ordinamento italiano la richiesta di rimessione in termini deve essere presentata al giudice che sarebbe competente per l'impugnazione, a pena di inammissibilità, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione. Il giudice decide con ordinanza e, in caso di accoglimento, fissa all'istante un termine perentorio per la proposizione dell'impugnazione a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordinanza.

<sup>19</sup> La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, comma 3, 143, comma 3, nella parte in cui non prevedevano che la notificazione all'estero si perfezionasse con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali. V. Corte cost., 3 marzo 1994, n. 69, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, 399 ss., con nota di G. CAMPEIS e A. DE PAULI, *La tutela del richiedente la notificazione all'estero fra novelle legislative ed interventi della Corte costituzionale*. Cfr. anche le successive decisioni Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 358 e Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477, in *Foro it.*, 2002, I, 14, con nota di R. CAPONI, *La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi*.

<sup>20</sup> Un'eccezione all'applicazione residuale delle disposizioni del c.p.c. si ha ad esempio per le notifiche che devono essere eseguite nel territorio di Taiwan. Poiché l'Italia e Taiwan non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti ivi residenti deve essere eseguita necessariamente ex articolo 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese, all'Ufficio Italiano di Promo-



destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77 c.p.c., l'Ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario<sup>21</sup>.

### 3. Cooperazione giudiziaria in materia civile: il regolamento 1393 del 2007

La cooperazione giudiziaria in materia civile dell'Unione europea è tesa a stabilire una stretta collaborazione tra le autorità degli Stati membri per eliminare gli ostacoli derivanti dalle diversità esistenti tra i diversi sistemi giudiziari e amministrativi. Disciplinata inizialmente da convenzioni internazionali<sup>22</sup>, la cooperazione giudiziaria in materia civile è stata inserita nel Trattato di Maastricht (1992) come «questione di interesse comune»<sup>23</sup>, men-

zione Economica, Commerciale e Culturale che ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione. In tali ipotesi la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

<sup>21</sup> Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'Ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

<sup>22</sup> Le convenzioni internazionali concluse tra gli Stati membri trovavano base giuridica nell'art. 293 (ex art. 220) del Trattato CE. La Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale ed il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (per la versione consolidata v. G.U.C.E. 26 gennaio 1998, n. C 27, 1 ss.) oggi regolamento n. 44 del 2001, e la c.d. convenzione parallela, Convenzione di Lugano del 1988, rinegoziata nel 2007, tra gli Stati membri e Islanda, Norvegia e Svizzera. A proposito di quest'ultima convenzione deve essere ricordato che con il parere 1/2003 del 7 febbraio 2006, in *Raccolta*, 2006, I-1145 ss., la Corte di Giustizia ha affermato la competenza esclusiva della Comunità per la stipulazione della Convenzione di Lugano del 2007.

<sup>23</sup> Secondo le disposizioni del Trattato di Maastricht, la competenza in materia di «giustizia e affari interni» rimaneva una competenza degli Stati membri, i quali assumevano l'obbligo di consultarsi attraverso il Consiglio per coordinare la loro azione. Per questo le istituzioni comunitarie servivano quale foro di coordinamento fra gli Stati e potevano adottare solo atti funzionali alla cooperazione. Infatti, il Consiglio, assistito dal Comitato di coordinamento (art. K.4 del Trattato sull'Unione Europea, come introdotto dal Trattato di Maastricht), poteva emanare posizioni comuni, azioni comuni o progetti di convenzione che dovevano essere successivamente ratificate dagli Stati membri per entrare in vigore ed il cui valore era disciplinato dal diritto internazionale generale, mentre il Parlamento europeo era semplicemente informato sui lavori e non vi era alcun controllo possibile per la Corte di Giustizia. Tra le Convenzioni concluse tra gli Stati membri nell'ambito di questo c.d. terzo pilastro del tratto UE, ricordiamo la Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale del 1997 (in G.U.C.E. 27 agosto 1997, n. C 261, 1 ss.) che non è mai entrata in vigore ed è stata successivamente trasformata in regolamento comunitario; v. R.

tre con il Trattato di Amsterdam (1997) è diventata una competenza comunitaria associata alla libera circolazione delle persone<sup>24</sup>, come confermato dal nuovo Trattato di Lisbona il cui art. 81 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Trattato FUE), sostituisce l'art. 65 del Trattato della Comunità Europea (Trattato CE)<sup>25</sup>.

Per quanto riguarda le notificazioni l'obiettivo della disciplina dell'Unione è quindi quello di garantire agli individui la stessa celerità del procedimento di notificazione e la stessa protezione dei diritti di cui essi godrebbero se il procedimento si sviluppasse in un unico ordinamento.

Ancorare la disciplina delle notificazioni alla libera circolazione delle persone costituisce un significativo cambiamento di prospettiva rispetto alla nozione di assistenza giudiziaria presupposta nei precedenti accordi internazionali, tra i quali la Convenzione dell'Aja del 1965. In particolare il diritto delle notificazioni rappresenta un'area di particolare interesse nella quale misurare concretamente il grado di effettività assicurato ai diritti fondamentali che possono essere messi in gioco, precisamente il diritto ad un ricorso effettivo ed i diritti di difesa.

Infatti, mentre nel diritto internazionale la notificazione è una fattispecie innervata sulla coesistenza delle sovranità statuali senza che all'interesse dell'individuo sia attribuito alcun rilievo, nella prospettiva comunitaria si determina un capovolgimento di questa visione dando rilievo al diritto dell'individuo ad ottenere la protezione giurisdizionale nello spazio giuridico europeo equivalente a quella attribuitagli all'interno di un ordinamento nazionale. Questo diritto di protezione dell'individuo è strettamente connesso da un lato, e nella prospettiva di colui che richiede la notificazione, all'efficienza del mercato interno, dall'altro, e nella prospettiva di colui che riceve la notificazione, al riconoscimento e al rispetto delle garanzie procedurali fondamentali. In questa prospettiva meglio emergono il diritto

ADAM, *La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo*, in *Dir. Un. eu.*, 1998, 500; P. MEIJKNECHT, *Service of Documents in the European Union: The Brussels Convention of 1997*, in *European Review Private Law*, 1999, 445 ss.

<sup>24</sup> A seguito della comunitarizzazione, cioè al trasferimento di alcune competenze, tra cui quella in materia di cooperazione giudiziaria civile, al Trattato della Comunità Europea, il c.d. terzo pilastro del Trattato sull'Unione Europea aveva cambiato la sua denominazione in «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale».

<sup>25</sup> Per il testo del Trattato di Lisbona B. NASCIBENE, *Unione Europea Trattati*, Torino, 2010, dove sono riprodotti, testo a fronte, la versione consolidata del TUE e del TFUE e la versione del previgente TUE e TCE; mentre si segnala tra i primi lo studio G. GAJA e A. ADINOLFI, *Introduzione al diritto dell'Unione europea*, Bari, 2010.

dell'attore ad un ricorso effettivo e ad un giudizio imparziale entro un termine ragionevole ed il diritto del convenuto ad un processo equo.

Nonostante questo significativo cambiamento di prospettiva rispetto alla preesistente disciplina di origine internazionalistica<sup>26</sup>, il regolamento n. 1348 del 2000 non introduce un nuovo ed autonomo procedimento transnazionale di notificazione, ma si limita essenzialmente ad istituzionalizzare una cooperazione di tipo amministrativo<sup>27</sup>, semplificando la trasmis-

<sup>26</sup> Ricordiamo che la previsione di cui all'art. 20, par. 2, del regolamento 1393/2007 stabilisce che il regolamento prevale sulle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1965 e sull'art. IV del Protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 1968, che ammetteva un procedimento di notificazione abbreviato «Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti. Sempre che lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine».

<sup>27</sup> Il regolamento n. 1348 del 29 maggio 2000, in G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 160, 37 ss., è entrato in vigore il 31 maggio 2001; la Danimarca che in un primo momento non vi ha partecipato, ha successivamente concluso con la Comunità un accordo per l'applicazione del regolamento, v. decisione del Consiglio del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (2006/326/CE), in G.U.U.E. 5 maggio 2006, n. L 120, 23. In dottrina v. G. CARELLA, *La disciplina delle notificazioni e comunicazioni intracomunitarie; dalla cooperazione intergovernativa all'integrazione europea?*, in P. PICONE (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, 125 ss.; A. PANZAROLA, *La notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali negli Stati membri dell'Unione Europea, Regolamento (CE) n. 1348/2000 del 19 maggio 2000*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2000, 1161 ss.; G. GIANCOTTI, *Prime note sul regolamento CE n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*, in *Contratto e impresa-Europa*, 2001, 799 ss.; G. CAMPEIS e A. DE PAULI, *Prime riflessioni sulla disciplina delle notifiche in materia civile e commerciale nell'Unione europea (Regolamento del Consiglio 29 maggio 2000 n. 1348/2000/CE)*, in *Giust. civ.*, 2001, II, 239 ss.; M. DOUCHY, *Le Règlement CE du 29 mai 2000 relatif à la transmission, à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale: de nouvelles charges en perspective pour les Huissiers de justice, in Droit et procédures. La revue des huissiers de justice*, mars 2001, 77 ss.; M. FRIGO, *Il regolamento comunitario sulle notificazioni in materia civile e commerciale*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 102 ss.; A. RONCO, *Le notificazioni internazionali intracomunitarie ed il rego-*

sione degli atti attraverso il procedimento di trasmissione diretta tra organi competenti ad eseguire e a ricevere la notificazione nell'ordinamento di appartenenza<sup>28</sup>. Peraltro, aver lasciato ampi spazi di discrezionalità agli Stati membri ha determinato diverse difficoltà<sup>29</sup>, che la successiva emanazione del regolamento n. 1393 del 2007, entrato in vigore il 13 novembre 2008<sup>30</sup>, ha cercato di superare<sup>31</sup>. Il regolamento si articola in quattro capi. Il primo contiene delle disposizioni generali relative alla determinazione della sfera applicativa della disciplina. Il secondo e il terzo stabiliscono le norme relative alla trasmissione e comunicazione degli atti, regolando lo schema di cooperazione basato sulla cooperazione diretta fra le autorità designate dagli Stati membri e gli altri modelli di trasmissione e notificazione degli atti. L'ultimo capo specifica gli obblighi del giudice nazionale in caso di mancata comparizione del convenuto cui era destinata la notifica, nonché alcune norme di chiusura.

A rendere effettiva la tutela dell'interesse dell'individuo contribuisce il

*lamento n. 1348 del 29 maggio 2000*, in *Contratto e impresa-Europa*, 2002, 395 ss.; M. LEBOSIS, *L'amorce d'un droit procédural européen: les règlements 1348/2000 et 1206/2001 en matière de signification, notification et de preuves face au process social*, in G. DE LEVAL e J. HUBIN (a cura di), *Espace judiciaire et social européen: actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001*, Bruxelles, 2003, 327 ss.; I. BAMBUST, *La chambre nationale des huissiers de justice de Belgique et sa nouvelle vocation dans le cadre du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile et commerciale: centre S.O.S. entre le géocentrisme et l'héliocentrisme*, in G. DE LEVAL e M. STORME (a cura di), *Le droit processuel et judiciaire européen. Actes du colloque organisé par le Centre interuniversitaire de droit judiciaire du 13 décembre 2002*, Bruxelles, 2003; P. DE CESARI, *Diritto internazionale privato e processuale comunitario. Atti in vigore e in formazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Torino, 2005, 215 ss.

<sup>28</sup> Nel sistema della Convenzione dell'Aja del 1965 la trasmissione diretta era possibile solo se entrambe gli Stati coinvolti avessero espresso il loro consenso; diversamente il procedimento principale si articola sulle autorità centrali individuate da ogni Stato parte. V. supra par. 2.

<sup>29</sup> Per chiarire alcuni aspetti delle difficoltà applicative incontrate, v. decisioni della Corte giust., 8 novembre 2005, C-443/03, *Leffler*, in *Raccolta*, 2005, I-9611 ss. e 9 febbraio 2006, C-473/04, *Plumex*, in *Raccolta*, 2006, I-1417 ss., v. *infra*.

<sup>30</sup> Il regolamento n. 1393 del 13 novembre 2007, in G.U.U.E. 10 dicembre 2007, n. L 324, 79 ss., è applicabile dal 13 novembre 2008; come indicato dal considerando 29, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. In dottrina v. B. BAREL, *Le notificazioni nello spazio giuridico europeo*, Padova, 2008; P. FRANZINA, *Le notificazioni degli atti giudiziari e stragiudiziali in ambito comunitario*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, 217 ss.

controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia sull'applicazione del regolamento n. 1393 del 2007 (come degli altri regolamenti in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile<sup>32</sup>) che esercita la tipica competenza di interpretazione delle disposizioni europee decidendo le questioni pregiudiziali proposte dai giudici nazionali degli Stati membri<sup>33</sup>. Mentre l'art. 68 del Trattato CE limitava la possibilità di proporre un ricorso per rinvio pregiudiziale alle sole giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni non potesse essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno, il Trattato FUE ha abrogato questa limitazione, riportando anche questa materia alla regola generale<sup>34</sup>.

In tema di controllo giurisdizionale sull'applicazione del diritto europeo deve essere ricordato come la Corte di Giustizia abbia introdotto un procedimento pregiudiziale d'urgenza riferito espressamente alle materie dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia<sup>35</sup>. Questo procedimento può essere attivato su istanza motivata del giudice nazionale o, d'ufficio, su istanza del Presidente della Corte e successiva valutazione della sezione designata per la trattazione, indicata annualmente per la trattazione delle procedure d'urgenza, ed è caratterizzato dall'abbreviazione dei termini per il deposito delle memorie e osservazioni scritte, dalla mancanza di conclusioni dell'Avvocato generale e dalla limitazione alle parti ed agli altri interessati a depositare memorie o osservazioni scritte, oltre che, eccezionalmente, dall'omissione della fase scritta del procedimento.

### 3.1. *L'ambito di applicazione*

Il Regolamento trova applicazione, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso da uno

<sup>31</sup> Peraltro il regolamento del 2007 ha mantenuto esattamente lo stesso tipo di struttura introdotta con il regolamento del 2000, al punto da consentire la quasi perfetta coincidenza di numerazione degli articoli dei due regolamenti.

<sup>32</sup> Sul punto, tra gli studi più recenti, v. K. LENAERTS, *The Contribution of the European Court of Justice to the Area of Freedom, Security and Justice*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2010, 255-301.

<sup>33</sup> Rinvio pregiudiziale, di cui all'art. 267 del Trattato FUE (ex art. 234 del Trattato CE).

<sup>34</sup> Peraltro, l'art. 267 del Trattato FUE all'ultimo paragrafo prescrive che quando una questione pregiudiziale sia sollevata in un giudizio riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia statuisca il più rapidamente possibile.

<sup>35</sup> Il procedimento pregiudiziale d'urgenza è stato introdotto con apposite modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia, in G.U.U.E. 29 gennaio 2008, n. L 24, 42 ss., che si aggiunge al procedimento accelerato e alla procedura semplificata. Per ampia disamina v. il recente studio monografico M. CONDINANZI e R. MASTROIANNI, *Il contenzioso dell'Unione Europea*, Torino, 2009.

Stato membro dell'Unione europea ad un altro per essere notificato o comunicato.

Non trova, invece, applicazione qualora il recapito del destinatario dell'atto non sia noto (art. 1, par. 2, reg. n. 1393/2007). Si tratta del caso in cui sia totalmente sconosciuto il recapito della persona cui deve essere notificato l'atto, non quindi di irreperibilità di fatto. Stante l'inapplicabilità del regolamento diviene applicabile la disciplina nazionale, nel caso dell'ordinamento italiano, gli art. 142 e 143 c.p.c.

Nel caso dell'irreperibilità di fatto, cioè il caso in cui si conosca il recapito della persona destinataria ma quella persona risulti appunto irreperibile, il regolamento invece trova applicazione consentendo di ricorrere alle forme di notificazioni presuntive previste nell'ordinamento di destinazione<sup>36</sup>. Tuttavia, se in tale Stato non fossero ammesse forme presuntive di notificazione, o se esse contrastassero con il diritto dello Stato richiedente<sup>37</sup>, la procedura di notificazione potrebbe concludersi con la comunicazione sull'impossibilità di eseguire la notificazione.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione oggettivo, devono essere precisate le nozioni di «materia civile e commerciale» e le nozioni di «atto giudiziario» ed «atto extragiudiziario».

Facendo riferimento alla materia civile e commerciale il regolamento esclude dal proprio ambito di applicazione la materia fiscale<sup>38</sup>, doganale, amministrativa e la responsabilità dello Stato per «*acta iure imperii*» (art. 1, reg. n. 1393/2007): l'esclusione è posta in relazione a specifiche materie, quindi dovrà essere definita in funzione del contenuto dell'atto, indipendentemente dalla natura dell'autorità che lo emani. Ad esempio il regolamento n. 1393/2007 è applicabile agli atti relativi a questioni civili che si pongano nell'ambito di un giudizio amministrativo o penale, quale il

<sup>36</sup> V. Cass., sez. I, 7 febbraio-27 marzo 2008, n. 7964 in cui è affermata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., considerato che l'ignoranza incolpevole del notificante sul luogo di effettiva abitazione della ricorrente doveva essere provata dal notificante; inoltre, in relazione alla prova dell'ignoranza incolpevole, distingue tra assenza momentanea e definitivo allontanamento della destinataria della notificazione dell'atto dalla abitazione.

<sup>37</sup> Infatti l'art. 7 (Notificazione o comunicazione dell'atto), par. 1, del regolamento 1393/2007 precisa: «L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall'organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro».

<sup>38</sup> In materia di notificazione di atti fiscali all'estero, v. S. DORIGO, *La notifica degli atti tributari all'estero nella prospettiva comunitaria dopo la sentenza n. 366/07 della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. intern.*, 2008, 459 ss.



caso in cui la costituzione di una parte civile renda necessaria una notificazione da eseguirsi in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il riferimento alla nozione di materia civile e commerciale determina una parziale sovrapposizione con il regolamento n. 44/2001 che deve essere rilevata ed analizzata. In primo luogo, a differenza di quanto previsto dal regolamento n. 44/2001, il regolamento n. 1393/2007 non esclude dal proprio ambito di applicazione le successioni, i rapporti di famiglia, lo stato e la capacità delle persone. In secondo luogo, il regolamento n. 1393/2007 richiede, ai fini della sua applicazione, la presenza del convenuto nel territorio comunitario, mentre il regolamento n. 44/2001 trova applicazione indipendentemente dal domicilio del convenuto in tutti i casi in cui la giurisdizione sia individuata in forza di una competenza esclusiva, come nel caso dei giudizi relativi a diritti reali su immobili. Di conseguenza, da una parte, la notifica dell'atto introduttivo del procedimento, ai fini della competenza, e il controllo sulla stessa notifica, ai fini dell'*exequatur*, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 non sempre saranno disciplinati dal regolamento n. 1393/2007<sup>39</sup>; d'altra parte, il regolamento n. 1393/2007 è applicabile alla verifica della competenze ed all'*exequatur* in casi in cui tali questioni non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 e siano disciplinate da altri strumenti internazionali o comunitari<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> Ad esempio l'art. 42 del regolamento 44/2001 che stabilisce l'obbligo di notificare la dichiarazione di esecutività della decisione alla parte che deve subire l'esecuzione. Rilevante in proposito la sentenza della Corte giust., 16 febbraio 2006, C-3/05, *Verdoliva*, in *Raccolta*, 2006, I-1579 ss., relativa alla controversia tra il sig. Verdoliva, da una parte, ed alcune banche olandesi ed italiane a proposito dell'esecuzione, in Italia, di una sentenza pronunciata dal giudice olandese, che condannava il Verdoliva a versare una somma di denaro. La Corte di Giustizia, osservato che l'obbligo di notificazione del provvedimento di *exequatur* ha la funzione di tutelare i diritti della parte contro cui l'esecuzione è stata richiesta e di permettere il computo esatto del termine entro cui l'interessato può proporre opposizione al provvedimento esecutivo, ha affermato che la notificazione inesistente o irregolare della dichiarazione di esecutività non consente il decorso del termine per l'opposizione, sebbene il debitore possa aver avuto in altro modo conoscenza dell'esecuzione nei suoi confronti. Cfr. R. CONTI e R. FOGLIA, *Notifica inesistente o irregolare della decisione che accorda l'esecuzione*, in *Corr. giur.*, 2006, 558 ss.; R. CAPONI, *Caso Verdoliva: un miopie unitarismo misconosce una opportuna soluzione nazionale*, in *Corr. giur.*, 2007, 6 ss.

<sup>40</sup> Ricordiamo infatti il regolamento Bruxelles II, regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori (in G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 338, 1 ss.) – A. DAVÌ, *Il diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fonti di origine internazionale o comunitaria*, in *Riv. dir. intern.*, 2002, 861 ss.; R. BARATTA, *Il regolamento comunitario sul diritto internazionale privato della famiglia*, in P. PICONE, *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, 163 ss.; S. BARIATTI, *La famiglia nel*



Per «atti giudiziari» devono essere intesi tutti gli atti connessi ad un procedimento giudiziario, mentre per «atti extragiudiziari» devono intendersi tutti gli atti la cui natura o importanza ne giustifichi la trasmissione o la comunicazione ai destinatari secondo una procedura ufficiale, sebbene non connessi ad un procedimento giurisdizionale. Nel novero degli atti extragiudiziari, come era già stato affermato nella relazione esplicativa relativa alla convenzione adottata il 26 maggio 1997 (e non entrata in vigore), devono essere compresi gli atti notarili, gli atti trasmessi da un ufficiale giudiziario e gli atti di un'autorità ufficiale di uno Stato membro. A titolo esemplificativo possiamo ricordare tra gli atti di una parte privata la diffida ad adempiere, la cessione del credito, nonché gli atti connessi ad un giudizio arbitrale<sup>41</sup>.

La nozione di atto extragiudiziario è stata recentemente oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia nel caso *Roda Golf*, a seguito di una questione pregiudiziale proposta dal giudice spagnolo relativamente all'applicabilità del regolamento alla notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali, redatti da un notaio, al di fuori di un procedimento giudiziario e nel caso in cui vengano effettuate tra soggetti privati<sup>42</sup>.

Nella sua decisione la Corte rileva come la nozione di «atto extragiudiziale» debba essere intesa quale nozione autonoma di diritto comunitario e non possa essere una nozione ricostruita alla luce delle previsioni del

*diritto internazionale privato*, Milano, 2007 – nonché il nuovo regolamento 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (in G.U.U.E. 10 gennaio 2009, N. L 7, 1 ss.), M. CASTELLANETA e A. LEANDRO, *Il Regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2009, 1051 ss.; F. POCAR, I. VIARENGO, *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2009, 805 ss.; A. MALATESTA, *La Convenzione e il protocollo dell'Aja del 2007 in materia di alimenti*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2009, 829 ss.

<sup>41</sup> Diversamente dagli atti connessi ad un giudizio arbitrale, gli atti relativi al controllo giurisdizionale del giudizio arbitrale sono evidentemente ricompresi nella categoria degli atti giudiziari.

<sup>42</sup> Decisione del 25 giugno 2009, C-14/08, *Roda Golf*, in corso di pubblicazione. Nel caso di specie una società di diritto spagnolo, la Roda Golf, redigeva, dinanzi ad un notaio spagnolo, un atto volto a far trasmettere sedici lettere relative alla risoluzione unilaterale di contratti di compravendita immobiliare indirizzate a destinatari residenti nel Regno Unito e in Irlanda tramite la cancelleria del competente tribunale locale. La cancelleria del Tribunale rifiutava di procedere alla trasmissione rilevando come la notificazione richiesta non rientrasse nell'ambito di un procedimento giudiziario e, quindi, non ricadesse nella sfera di applicazione del regolamento sulla notificazione e comunicazione. Impugnato il rifiuto della Cancelleria avanti al Tribunale, questi propone la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia sull'applicazione del regolamento 1348/2000 alla notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giurisdizionale.

diritto nazionale. Ricordando che il regolamento mira ad istituire un sistema di notificazione e comunicazione intracomunitaria finalizzato al buon funzionamento del mercato interno, la Corte afferma che la cooperazione giudiziaria voluta dal regolamento deve manifestarsi tanto nell'ambito di un procedimento giudiziario quanto al di fuori di esso, laddove tale cooperazione presenti un'incidenza transfrontaliera e risulti necessaria per il buon funzionamento del mercato interno. Di conseguenza conferma l'applicazione del regolamento anche nella fattispecie controversa, cioè alla comunicazione di risoluzione unilaterale di un contratto di compravendita immobiliare estranea ad un procedimento giurisdizionale<sup>43</sup>.

Un'ultima osservazione sull'ambito di applicazione soggettivo del regolamento 1393/2007 deve essere fatta in relazione alla posizione degli Stati che al tempo del Trattato di Amsterdam negoziarono la clausola c.d. *opting-out*<sup>44</sup>. Infatti, come ricordato nei considerando n. 28 e n. 29 del regolamento, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione dell'atto, mentre la Danimarca pur non avendo partecipato in origine alla sua adozione ha concluso un accordo nel 2005, entrato in vigore nel 2007, in forza del quale si è anch'essa obbligata all'applicazione del regolamento<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Altre interessanti osservazioni della Corte nella decisione *Roda Golf* sono relative al fatto che gli obblighi in materia di notificazione e di comunicazione risultanti dal regolamento non incombono necessariamente sui giudici nazionali e che gli Stati membri sono liberi di designare organi diversi dai giudici nazionali, e che la notificazione o la comunicazione tramite organi mittenti e organi riceventi non costituisce l'unico strumento di notificazione o comunicazione previsto dal regolamento.

<sup>44</sup> Sul punto ricordiamo che l'*opting-out* è stato consentito solo agli Stati membri della Comunità europea al tempo del Trattato di Amsterdam, mentre non è consentita agli Stati che hanno aderito in un tempo successivo per i quali la cooperazione giudiziaria in materia civile è rientrata nell'*acquis communautaire* e quindi non sottoponibile ad alcun tipo di deroga. Infatti due protocolli garantivano al Regno Unito e all'Irlanda il diritto di esercitare l'*opt-in/opt-out* nelle materie rientranti nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, precisamente il Protocollo 2 che integrava l'*acquis* di Schengen nel diritto comunitario (artt. 4 e 5) ed il Protocollo 4 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda in relazione agli atti comunitari aventi base giuridica nel Titolo IV del Trattato CE.

<sup>45</sup> In G.U.C.E. 17 novembre 2005, n. L 300, 53 ss., è pubblicata la decisione 20 settembre 2005 relativa alla firma, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. In applicazione all'accordo, con lettera 20 novembre 2007 la Danimarca ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto del regolamento n. 1393/2007.

### 3.2. *Le modalità di trasmissione ammesse*

Analogamente a quanto osservato per la convenzione dell'Aja del 1965, anche il regolamento non introduce un sistema né uniforme né esclusivo di notificazione e comunicazione degli atti, ma disciplina una modalità di trasmissione notevolmente semplificata ed altre modalità senza alcun ordine di preferenza<sup>46</sup>. In particolare la modalità di trasmissione semplificata è il meccanismo di notificazione tra organi locali (artt. 2-11), oltre al quale vengono disciplinate la trasmissione per via consolare e diplomatica, c.d. notifica diplomatica indiretta<sup>47</sup> (art. 12) oppure tramite agenti diplomatici o consolari, c.d. notifica diplomatica diretta<sup>48</sup> (art. 13), la trasmissione tramite servizi postali<sup>49</sup> (art. 14) e la domanda diretta di notificazione, se ammessa dalla legge dello Stato membro (art. 15). La costituzione di Autorità centrali (art. 2.3), la cui designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni<sup>50</sup>, è limitata allo svolgimento della semplice funzione di punto informativo per gli organi mittenti<sup>51</sup>.

<sup>46</sup> Nella sentenza 9 febbraio 2006, C-437/04, *Plumex*, in *Raccolta*, 2006, I-1417 ss, la Corte ha precisato che l'atto giudiziario può essere notificato sia con il metodo della trasmissione tra Autorità competenti degli Stati membri sia tramite i servizi postali e che i due metodi possono anche essere utilizzati cumulativamente. Nel caso in cui siano entrambe attivati, la data della notificazione potrà essere individuata nella data del procedimento conclusosi per primo.

<sup>47</sup> Nella notificazione in via diplomatica indiretta l'organo che richiede la notificazione invia la richiesta al ministero degli esteri del proprio Stato (*Stato a quo*), il quale trasmette alla propria missione diplomatica accreditata presso lo Stato *ad quem*, che trasmette al Ministero degli esteri Stato *ad quem*, quindi al Ministro della giustizia Stato *ad quem* che trasmetterà all'organo competente ad effettuare la notificazione. Ovviamente il procedimento deve svolgersi anche nella direzione inversa per la consegna della comunicazione di avvenuta notificazione.

<sup>48</sup> Nella notificazione in via diplomatica diretta la notificazione avviene con trasmissione della richiesta da organo decentrato dello Stato a quo ad organo decentrato dello Stato ad quem, senza l'intermediazione dei rispettivi Ministeri degli esteri.

<sup>49</sup> Nella notifica postale l'organo competente dello Stato *a quo* inoltra direttamente per posta l'atto da notificare avvalendosi del servizio postale straniero; per questo motivo è tradizionalmente previsto il consenso dello Stato *ad quem*, considerato che l'uso del servizio postale costituisce un caso di esercizio all'estero del potere pubblico.

<sup>50</sup> La costituzione di Autorità centrali ricalca il modello di cui alla Convenzione dell'Aja 1965 e consente l'espletamento della funzione di controllo e di intermediazione dell'esecutivo, considerato che l'organo competente deve rivolgersi alla propria Autorità centrale, la quale trasmetterà all'Autorità centrale Stato *ad quem* che a sua volta trasmetterà all'organo competente ad effettuare la notificazione.

<sup>51</sup> Secondo l'art. 3 l'Autorità centrale interviene in via eccezionale nel caso in cui insorgano difficoltà nel procedimento di notificazione al fine di trovare idonea soluzione.

È importante ricordare che una disciplina materiale uniforme relativa alla notificazione di atti è stata prevista da altri regolamenti comunitari del settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, con la conseguenza che queste specifiche disposizioni prevalgono sul regolamento n. 1393/2007. Infatti il regolamento sulle notificazioni assolve un compito strumentale rispetto ai procedimenti giudiziari cui si applicano il regolamento n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati<sup>52</sup>, il regolamento n. 1896/2006 istitutivo del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento<sup>53</sup> e il regolamento n. 861/2007, istitutivo del procedimento europeo per le controversie di modesta entità<sup>54</sup>. In particolare tali regolamenti introducono una disciplina della notificazione delle domande giudiziali alla cui osservanza è subordinata la possibilità di ottenere la disciplina più favorevole in essi prevista<sup>55</sup>.

Per realizzare un'effettiva semplificazione del meccanismo di notificazione tra organi locali il regolamento prescrive che ciascuno Stato membro designi i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per

<sup>52</sup> In G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 143, 15 ss., che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in particolare art. 13 (Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore) ed art. 14 (Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore); v. L. FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel Regolamento (CE) n. 805/2004*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2006, 25 ss.; M. PERTEGÁS, *The Interaction between EC Private International Law and Procedural Rules: The European Enforcement Order as Text-Case*, in G. VENTURINI e S. BARIATTI, *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009, 809 ss.; D. MILAN, *Il Titolo esecutivo europeo*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, 193 ss.

<sup>53</sup> In G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 399, 1 ss., che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in particolare art. 13 (Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto) ed art. 14 (Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto); v. P. BERTOLI, *Verso un diritto processuale civile uniforme: l'ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2008, 395 ss.; D. MILAN, *L'ingiunzione di pagamento europea*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, 293 ss.; A. ROMANO, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*, Milano, 2009, 125 ss.

<sup>54</sup> In G.U.U.E. 31 luglio 2007, n. L 199, 1 ss., che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in particolare art. 13 (Notificazione e/o comunicazione degli atti); v. D. MILAN, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, 321 ss.

<sup>55</sup> Infatti, trattandosi disciplina materiale uniforme se lo Stato che dà avvio al procedimento di notificazione richiede il rispetto delle forme previste da norme di diritto materiale uniforme lo Stato ricevente non potrà rifiutare la richiesta, v. art. 7, par. 1, reg. n. 1373/2007

la ricezione e la consegna degli atti, i c.d. «organi mittenti»<sup>56</sup> e «organi riceventi»<sup>57</sup>, e comunicati alla Commissione i nominativi e gli indirizzi degli organi designati, la rispettiva competenza territoriale, i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti e le lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del modulo *standard* allegato al regolamento (art. 2, reg. n. 1393/2007). I dati relativi agli organi mittenti e riceventi di tutti gli Stati membri sono pubblicati sul sito della Rete giudiziaria europea<sup>58</sup>, nonché sull'Atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale<sup>59</sup>. L'Italia ha comunicato che gli organi mittenti sono gli uffici unici degli Uffici giudiziari presso i Tribunali ordinari che non siano sede di Corte d'Appello e presso le relative sezioni distaccate, mentre organo ricevente è l'ufficio unico degli Uffici giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma<sup>60</sup>.

Di fatto la semplificazione ricercata è in parte vanificata dalla facoltà riconosciuta agli Stati di designare un unico organo mittente e/o un unico organo ricevente: in questo modo infatti il meccanismo semplificato introdotto dal regolamento viene in parte ad allinearsi con quello già previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1965, oltre che a porsi in parziale contraddizione con gli obiettivi del regolamento stesso.

<sup>56</sup> Sono «organi mittenti» gli organi competenti a trasmettere gli atti che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

<sup>57</sup> Sono «organi Riceventi» gli organi competenti a ricevere gli atti provenienti da altro Stato membro.

<sup>58</sup> Rete giudiziaria europea in tema di notificazione e comunicazione degli atti, [http://ec.europa.eu/civiljustice/serv\\_doc/serv\\_doc\\_gen\\_it.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_gen_it.htm); da ultimo, v. decisione n 568/2009/CE del 18 giugno 2009 che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 168, 35 ss.

<sup>59</sup> Nell'Atlante giudiziario europeo sono reperibili i seguenti formulari relativi alle notificazioni: domanda di notificazione o di comunicazione di un atto; avviso di ricezione; avviso di restituzione di una domanda e di un atto; avviso di ritrasmissione di una domanda e di un atto all'organo ricevente competente; avviso di ricezione dell'organo ricevente territorialmente competente all'organo mittente; certificato di avvenuta o mancata notificazione/comunicazione; comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l'atto, v. [http://ec.europa.eu/justice\\_home/judicialatlascivil/html/ds\\_information\\_it.htm](http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_it.htm).

<sup>60</sup> L'Italia ha manifestato la sua contrarietà alle notifiche e comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro, ad eccezione del caso in cui l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro. Inoltre ha manifestato la sua contrarietà alle notifiche e comunicazioni di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.

### 3.3. Gli adempimenti previsti e gli effetti della mancata traduzione dell'atto

Il regolamento prevede precisi termini e adempimenti in capo all'organo ricevente che sicuramente garantiscono una maggiore celerità e semplificazione della procedura<sup>61</sup>. L'art. 6 stabilisce che l'organo ricevente, una volta ricevuto l'atto, deve trasmettere al più presto e comunque entro sette giorni<sup>62</sup>, una ricevuta all'organo mittente usando il modulo standard di cui all'allegato I<sup>63</sup>. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l'organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti (art. 6, par. 2). Se la domanda esula manifestamente dal campo del regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma rende impossibile la notificazione la domanda viene restituita all'organo mittente con l'avviso di restituzione contenuto nel modulo allegato al regolamento (art. 6, par. 3). Nel caso in cui l'organo ricevente abbia ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale ha l'obbligo di ritrasmettere la richiesta di notificazione all'organo ricevente territorialmente competente del proprio Stato, informandone l'organo mittente; anche l'organo ricevente territorialmente competente dovrà informare l'organo mittente del ricevimento (art. 6, par. 4).

L'organo ricevente procede quindi alla notificazione dell'atto (art. 7) applicando la propria legge (*lex loci executionis*) oppure l'eventuale particolare modalità richiesta dall'organo mittente (*lex loci iudicii*)<sup>64</sup>, purché

<sup>61</sup> Il principio generale è fissato nell'art. 4 del regolamento n. 1393/2007 dove si precisa che gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile dall'organo mittente all'organo ricevente e viceversa.

<sup>62</sup> Il considerando 20 del regolamento 1393/2007 richiama il regolamento 1182 del 1971, in G.U.C.E. 8 giugno 1971, n. L 124, 1 ss., che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini. In particolare l'art. 3, precisa «Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo. (...) b) un periodo di tempo espresso in giorno e termina con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del periodo (...). I periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi».

<sup>63</sup> Al regolamento è allegato un formulario completo che illustra ogni fase possibile del procedimento allo scopo di semplificare la collaborazione tra organi ed agevolare il superamento degli ostacoli linguistici tra organi di Stati diversi.

<sup>64</sup> Rileva l'art. 125 c.p.c. che prescrive l'obbligo di sottoscrizione per le notificazioni

compatibile con la legge dello Stato richiesto. L'applicazione della *lex loci executionis* alla notificazione è tradizionalmente dettata per tutelare la sovranità dello Stato territoriale che esegue la notificazione, ma il regolamento esprime anche un'esigenza di garanzia di tutela dei diritti individuali che sostanzia nella previsione della *lex loci iudicii* cioè dell'applicazione del sistema delle garanzie processuali previste nell'ordinamento in cui si svolge il procedimento, in particolare delle garanzie processuali poste a difesa del destinatario della notificazione. La previsione dell'art. 7.1 del regolamento consente quindi da un lato di riconoscere la sovranità dello Stato ricevente, ma dall'altro di affermare il rispetto delle garanzie processuali poste sia dall'ordinamento ricevente sia dall'ordinamento mittente.

Deve infatti essere rilevato come il limite dell'applicazione dell'ordine pubblico all'efficacia della notificazione può rilevare sia nel giudizio che si svolge nello Stato *a quo*, perché parametro per valutare la regolare costituzione in giudizio del convenuto, sia ad opera del giudice *ad quem* che molto probabilmente sarà anche il giudice cui potrà essere richiesto il provvedimento di *exequatur*.

Inoltre la formula «modalità particolare richiesta dall'organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro» sembra avere anche una portata negativa, nel senso di escludere eventuali forme di consegna di tipo presuntivo eventualmente ammesse dalla *lex iudicii* ma che risultino essere incompatibili con i diritti di difesa del convenuto riconosciuti nell'ordinamento ricevente<sup>65</sup>.

Invece la consegna di copia dell'atto al pubblico ministero, nel caso in cui non siano noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita del destinatario della notificazione, come previsto dall'art. 71 della legge 218 del 1995, risulta essere incompatibile con l'applicazione del regolamento n. 1393/2007 dove la trasmissione dell'atto deve essere fatta agli organi decentrati in assenza di autorizzazioni. Il contrasto tra le due disposizioni non pone comunque problemi interpretativi, considerato che il regolamento si impone sulla legge italiana, con la conseguenza che quando sia applicabile il regolamento n. 1393/2007 non dovrà farsi applicazione dell'art. 71 della legge 218 del 1995.

Il termine massimo di un mese è fissato per l'espletamento delle atti-

richieste da organi italiani tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare ad opera della parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

<sup>65</sup> V. sentenza della Cass., n. 7964 del 2008 che, coerentemente con le condizioni previste dall'art. 111 della Costituzione italiana in tema di equo processo, ha richiesto la prova dell'ignoranza incolpevole del soggetto richiedente al fine dell'applicazione dell'art. 143 c.p.c.



vità necessarie alla notificazione; nel caso in cui l'organo ricevente non riesca a rispettare detto termine ha l'obbligo di comunicare all'organo mittente l'impossibilità di effettuare la notificazione nei termini (art. 7).

Sebbene il regolamento non preveda sanzioni per il mancato rispetto dei termini, rileviamo come simile condotta possa integrare la violazione dell'obbligo di leale collaborazione tra Stati membri nell'applicazione del diritto europeo<sup>66</sup> e quindi possa consentire sia una ricorso per inadempimento avanti alla giurisdizione europea da parte della Commissione nei confronti dello Stato che venga a mancare agli obblighi del regolamento e non si attivi per porre rimedio alla violazione, *ex art. 226 Tr. CE*, sia un ricorso avanti alla giurisdizione nazionale da parte del richiedente la notificazione per il risarcimento del danno per violazione del diritto comunitario nei confronti dello Stato membro i cui organi riceventi non abbiano correttamente provveduto alla notificazione.

Il regolamento consente che la trasmissione di atti tra organi mittenti e riceventi sia effettuata con qualsiasi mezzo (art. 4, par. 2), in questo modo consentendo anche notificazioni via fax o via posta elettronica, ma nel rispetto delle procedure e delle norme dello Stato membri *ad quem*<sup>67</sup>. L'atto da trasmettere è accompagnato dalla domanda redatta su un modulo standard (v. allegato I), compilato nella lingua dello Stato membro richiesto o in una lingua da esso accettata (art. 4, par. 3).

Per agevolare l'accesso alla giustizia, il regolamento prevede che le spese derivanti dal ricorso ad un ufficiale giudiziario, o alla persona competente in virtù della legge dello Stato membro richiesto, dovrebbero corrispondere a un diritto forfettario unico, il cui importo sia fissato preventivamente dagli Stati nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. In ogni caso la determinazione delle spese di notificazione è quindi demandata ai singoli Stati membri, con obbligo di comunicare gli importi fissati alla Commissione che ne assicura la pubblicità<sup>68</sup>.

<sup>66</sup> L'obbligo di leale collaborazione tra Stati membri nell'applicazione del diritto europeo di cui all'art. 4, par. 3, del TUE (già art. 10 del TCE) secondo il quale gli Stati membri hanno il dovere di facilitare l'Unione nell'adempimento dei propri compiti e quello di astenersi da misure che possano compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato: «In virtù del principio di leale collaborazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati».

<sup>67</sup> Se l'organo mittente desidera gli venga restituito un esemplare dell'atto con la ricevuta dell'avvenuta notificazione deve trasmettere l'atto da notificare o da comunicare in due esemplari, v. art. 4, par. 5.

<sup>68</sup> Ad esempio la Francia ha comunicato che i propri organi riceventi percepiscono una somma forfettaria pari a 50 euro e che la trasmissione degli atti deve essere accompagnata dal pagamento, fatti salvi i casi in cui siano applicabili le disposizioni sul patrocinio a spese

Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti (art. 4, par. 4), in questo modo determinandosi un'ulteriore semplificazione del procedimento di notificazione all'estero.

Tuttavia l'individuazione della lingua da utilizzare nel testo da notificare deve essere distinta dalla lingua utilizzata nella compilazione dei formulari.

Il formulario di richiesta deve essere redatto nella lingua ufficiale dello Stato richiesto, oppure in una delle lingue che tale Stato abbia dichiarato di accettare<sup>69</sup>, mentre il formulario relativo all'avvenuta notificazione o all'impossibilità di notificare è redatto nella lingua ufficiale dello Stato mittente, fatta salva la possibilità di utilizzare altra lingua che lo stesso abbia dichiarato di accettare.

Diversamente il documento da notificare può essere redatto o in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro ricevente. Con questa previsione il regolamento da un lato introduce una presunzione assoluta di conoscenza della lingua dello Stato *ad quem* a carico del destinatario della notificazione, senza sia consentito a questi di provare la sua ignoranza della lingua di uno Stato membro richiesto, dall'altro pone sul richiedente-mittente l'onere di provare la comprensione della lingua dello Stato *a quo* da parte del destinatario, senza assistere questo onere probatorio con alcuna presunzione, ad esempio in funzione del possesso della cittadinanza dello Stato *a quo*.

Nel caso l'atto da notificare non sia redatto o in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro ricevente il destinatario della notificazione può rifiutare di ricevere l'atto (art. 8)<sup>70</sup>. Tuttavia il regolamento non determina quali debbano essere le conseguenze

dello Stato. Sul punto ricordiamo che la direttiva 2002/8 del 27 gennaio 2003 (in G.U.U.E. 31 gennaio 2003, n. L 26, 41 ss.) intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie include tra le spese che devono essere coperte sia quelle di notificazione sia quelle relative alla traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia. V. anche art. 21 del regolamento 1393/2007.

<sup>69</sup> Le lingue che possono essere accettate per la compilazione del modulo standard, diverse da quella nazionale, sono il francese e l'inglese. Da segnalare il caso del Belgio la cui lingua nazionale è il francese o il fiammingo a seconda del luogo di destinazione della richiesta dell'organo mittente.

<sup>70</sup> Peraltro in caso di rifiuto a ricevere l'atto per mancanza dei requisiti è possibile la rinotifica; in questo caso per il notificato sarà rilevante la data della seconda notifica, mentre per il notificante, se l'atto deve essere notificato o comunicato entro una dato termine, rileverà la data della prima notificazione.

in capo al notificante del rifiuto del notificato di ricevere l'atto. La questione è stata meglio precisata dalla Corte di Giustizia nella decisione *Leffler*<sup>71</sup> che chiaramente afferma la sanabilità della mancata traduzione dell'atto<sup>72</sup>. Pur rilevando non potersi «lasciare al diritto nazionale la scelta se ammettere o meno il principio stesso della sanabilità della mancanza di traduzione»<sup>73</sup>, la Corte demanda agli ordinamenti nazionali la disciplina della sanatoria della notificazione, considerata la mancanza di indicazioni nel regolamento e sottolineato come i necessari aspetti di coordinamento non pregiudichino l'importanza del diritto nazionale e il ruolo del giudice interno<sup>74</sup>.

Il regime linguistico dei documenti allegati all'atto notificato è stato al centro del più recente caso *Weiss*<sup>75</sup>, dove la Corte ha affermato che i do-

<sup>71</sup> Sentenza Corte giust., grande sezione, 8 novembre 2005, C-443/03, *Götz Leffler contro Berlin Chemie AG*, in *Raccolta*, 2005, I-9611 ss. Nel caso di specie il signor Leffler impugna dinanzi al Gerechtshof di Arnhem un provvedimento di reiezione di talune domande che l'attore aveva presentato nei confronti della società tedesca Berlin Chemie nell'ambito di un procedimento sommario. L'atto di appello viene notificato, ma senza la traduzione in una lingua ufficiale dello Stato di consegna o in una lingua compresa dal destinatario, in contrasto con le previsioni di cui all'art. 8 del regolamento 1348/2000. La società tedesca appellata, rilevando che l'atto era redatto non in lingua germanica, ma in olandese, si avvale della facoltà di non riceverlo e non si costituisce in giudizio. Il giudice olandese non accoglie la richiesta del signor Leffler di condannare la Berlin Chemie in contumacia e, fondando la sua decisione sul vizio della notificazione per mancata traduzione dell'atto, respinge l'appello. Il signor Leffler propone ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, ravvisando un errore di diritto nella pronuncia del Gerechtshof di Arnhem. Secondo l'attore, infatti, il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere la notifica correttamente eseguita e quindi procedere in contumacia contro la Berlin Chemie o, per lo meno, fissare una nuova udienza per consentirgli di emendare gli eventuali vizi della notificazione e costituire quindi validamente il contraddittorio nei confronti della controparte, mentre il giudice di appello aveva ritenuto irrimediabilmente nulla la notificazione senza consentire alcuna forma di sanatoria.

<sup>72</sup> L'argomentazione della decisione si sviluppa su tre ordini di motivazioni: l'obiettivo perseguito dal regolamento, facilitare e non certo nell'ostacolare la circolazione degli atti giudiziari in Europa; l'impossibilità di comminare una nullità se questa non sia prevista nel testo del regolamento; il diverso trattamento che il regolamento attribuisce all'omessa notificazione ed al rifiuto dell'atto per mancanza di traduzione.

<sup>73</sup> V par. 44 della decisione.

<sup>74</sup> Cfr. P. BIAVATI, *Le conseguenze della mancata traduzione di un atto giudiziario notificato in un altro paese dell'UE*, in *Corr. giur. Int'l Lis*, 2006, 72 ss.; E. ADOBATI, *L'atto giudiziario o extragiudiziario notificato ai sensi del regolamento CE n. 1348/2000 rimane valido anche se viene rifiutato per mancanza della traduzione nella lingua del paese di destinazione*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2006, 64 ss.; P. MANKOWSKI, nota in *Common Market Law Review*, 2006, 1689 ss.

<sup>75</sup> Sentenza Corte giust., 8 maggio 2008, C-14/07, *Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR e Industrie und Handelskammer Berlin*, in corso di pubblicazione. Nel caso

cumenti giustificativi che assolvono esclusivamente una funzione probatoria, non siano intrinsecamente connessi all'atto di ricorso e nei limiti in cui non siano indispensabili per comprendere l'oggetto e la causa del ricorso proposto, non costituiscono parte integrante dello stesso e, quindi, non necessitano di traduzione<sup>76-77</sup>. Lo sviluppo argomentativo della deci-

di specie questione pregiudiziale nasce nella controversia tra la IHK Berlin e lo studio di architetti Grimshaw, società di diritto inglese, in merito ad una domanda di risarcimento danni per la progettazione difettosa di un immobile; che ha chiamato in causa lo studio Weiss di Aquisgrana. Nel ricorso della IHK Berlin sono elencati i diversi mezzi di prova dedotti a sostegno dei motivi di ricorso ed allegati all'atto di ricorso. Detti allegati comprendono il contratto di prestazioni professionali di architettura concluso tra le parti, un accordo successivo relativo a tale contratto con relativa bozza, un estratto del capitolato, vari altri documenti o estratti di documenti quali le relazioni tecniche o i conteggi, nonché svariate lettere, anche dello studio Grimshaw, che riguardano la corrispondenza scambiata con le ditte incaricate di accertare ed eliminare i difetti in questione nella causa principale. Lo studio Grimshaw contesta la regolarità della notificazione rilevando che sebbene il ricorso sia stato tradotto in lingua inglese, gli allegati redatti in lingua tedesca sono stati notificati senza la relativa traduzione e quindi eccepisce l'avvenuta prescrizione della domanda di risarcimento. Il Landgericht Berlin dichiara che l'atto di ricorso è stato regolarmente notificato ed anche il Kammergericht Berlin respinge l'appello dei professionisti inglesi. Contro la sentenza d'appello lo studio Weiss presenta ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof, il quale rileva che, in base al codice di procedura tedesco, l'atto di ricorso, il quale faccia rinvio a documenti ivi allegati, costituisce con essi un tutt'uno, e che il convenuto deve ricevere tutti gli elementi invocati dal ricorrente che sono necessari per la sua difesa, mentre il regolamento n. 1348/2000 non sembra consentire il rifiuto della per mancata traduzione degli allegati al ricorso.

<sup>76</sup> Cfr. B. SUJECKI, *Zum Annahmeverweigerungsrecht gem. Art. 8 EuZVO bei vertraglicher Bestimmung der Vertragssprache*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2008, 37 ss.; B. HESS, *Übersetzungserfordernisse im europäischen Zivilverfahrensrecht*, in *Praxis des internationalen Privat und Verfahrensrechts*, 2008, 400 ss.

<sup>77</sup> Diverso il caso deciso con la sentenza 13 luglio 1995, causa C-474/93, *Hengst Import*, in *Raccolta*, 1995, I-2113 ss., relativa alla notificazione di un decreto ingiuntivo. In quel caso la Corte rilevò che la domanda giudiziale era costituita dall'insieme del decreto ingiuntivo, emesso da un giudice italiano in conformità all'art. 641 c.p.c., e dal ricorso del richiedente e poiché solo la comunicazione congiunta dei due documenti fa decorrere il termine entro il quale l'intimato può proporre opposizione, entrambe gli atti dovevano essere tradotti per consentire il diritto di difesa dell'intimato. Cfr. E. ADOBATI e A. GRATANI, *Quando un titolo esecutivo emesso in uno Stato membro può essere azionato in un altro Stato membro in virtù della Convenzione di Bruxelles*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1995, 676 ss.; M.C. GIORGETTI, *Il riconoscimento comunitario del decreto ingiuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 592 ss.; W. GRUNSKY, *Das verfahrenseinleitende Schriftstück beim Mahnverfahren*, in *Praxis des internationalen Privat und Verfahrensrechts*, 1996, 245 ss.; V. SALVATORE, *Circolazione internazionale dei decreti ingiuntivi: traffico rallentato, notificate con prudenza!*, in *Foro it.*, 1996, IV, 395 ss.; N. TONOLLI, *Il decreto ingiuntivo italiano e la sua agevole circolazione in virtù della convenzione di Bruxelles*, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 1167 ss.

sione muove le mosse dal riconoscimento degli obiettivi di efficacia e di rapidità di trasmissione degli atti processuali, necessari ad una corretta amministrazione della giustizia, obiettivi che sono posti alla base del regolamento unitamente all'obbligo del giudice di verificare, prima di emettere una sentenza in contumacia, o di riconoscere una pronuncia giurisdizionale, se le modalità di notificazione della domanda giudiziale siano state tali da garantire il rispetto dei diritti della difesa<sup>78</sup>. Pertanto la Corte rileva come la convenzione dell'Aja e la maggior parte di tali accordi bilaterali non prevedano un obbligo generale di tradurre tutti gli atti da notificare o da comunicare, ritenendosi che i diritti della difesa siano sufficientemente protetti quando il destinatario di un atto notificato o comunicato abbia potuto disporre di un periodo di tempo che gli abbia consentito di far tradurre tale atto e di organizzare la propria difesa e come lo stesso regolamento n. 1393/2007 non richieda la traduzione dell'atto nel caso della notificazione o della comunicazione per via postale (art. 23)<sup>79</sup>.

Il bilanciamento tra gli obiettivi della cooperazione giudiziaria in materia civile e protezione dei diritti fondamentali ha trovato conferma anche nel caso *Apostolides*<sup>80</sup>. Per quanto si tratti di un caso piuttosto complesso, la Corte ha affermato che il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza resa da un giudice europeo non può essere rifiutata nel caso in cui il convenuto abbia effettivamente proposto un ricorso avverso la de-

<sup>78</sup> In riferimento alla contumacia sono rilevanti l'art. 19, n. 1, del regolamento n. 1393/2007, l'art. 26, n. 2, del regolamento n. 44/2001 e per quanto riguarda il riconoscimento delle decisioni l'art. 34, punto 2, dello stesso regolamento n. 44/2001.

<sup>79</sup> È interessante notare come nello sviluppo argomentativo della decisione la Corte per giustificare la non indispensabilità della traduzione dei documenti integrativi di un ricorso faccia riferimento anche alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed in particolare all'art. 6, n. 3, lett. a), secondo il quale ogni accusato ha, in particolare, diritto a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico sia applicabile soltanto in materia penale, mentre nessuna disposizione della stessa Convenzione europea imponga la traduzione di una domanda giudiziale in materia civile e commerciale, v. par. 57.

<sup>80</sup> Sentenza della Corte giust., 28 aprile 2009, C-420/07, *Meletis Apostolides contro David Charles Orams e Linda Elizabeth Orams*, in corso di pubblicazione, relativa al riconoscimento nel regno Unito di una decisione cipriota resa tra un cittadino cipriota e due cittadini britannici relativamente alla proprietà di un bene immobile ubicato nella parte Nord dell'isola di Cipro occupata nel 1974 dalla Turchia. La corte ha confermato che il giudice dello Stato richiesto non può negare il riconoscimento di una decisione di un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che, in tale decisione, il diritto nazionale o il diritto comunitario sia stato male applicato, ma unicamente nel caso in cui tale errore di diritto implichi che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione nello Stato richiesto avvenga in manifesta violazione di una regola di diritto fondamentale nell'ordinamento giuridico di tale Stato membro.

cisione pronunciata in contumacia e tale ricorso gli abbia consentito di far valere che la domanda giudiziale non gli era stata notificata in tempo utile da poter presentare le proprie difese<sup>81</sup>.

Espletata la procedura di notificazione, l'organo ricevente invia all'organo richiedente il certificato di notificazione, redatto secondo il formulario allegato al regolamento e corredato da una copia dell'atto notificato (art. 10, par. 1).

### 3.4. *Il principio della scissione degli effetti dell'atto*

Come evidenziato all'inizio di questa trattazione la notificazione internazionale è una procedura complessa, in cui la fase di impulso si svolge interamente nell'ordinamento dello Stato richiedente, mentre la fase della consegna dell'atto al destinatario si svolge completamente nello Stato *ad quem* e, di conseguenza, è regolata dalle norme interne di tale Stato, sebbene gli effetti giuridici si trasmettano anche nell'ordinamento dello Stato *a quo*.

A norma dell'art. 9 del regolamento «la data della notificazione o della comunicazione (...) è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto. Se tuttavia, a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro». Si tratta di una norma di conflitto a carattere materiale che da un lato prevede l'applicazione della norma materiale prevista dal regolamento della *lex fori executionis*, dall'altro consente l'applicazione della *lex fori iudicii* se favorevole al notificante. La data in cui l'atto è stato notificato, o comunicato, è quindi definita secondo la previsione dell'ordinamento *ad quem*, ma se la legge dello Stato *a quo* prevede un termine per la notifica si applica quest'ultima legge se contiene una disciplina più favorevole.

<sup>81</sup> La Corte conferma infatti che il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia deve essere rifiutato se la domanda giudiziale non sia stata notificata al convenuto contumace in tempo utile tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, il convenuto contumace non abbia impugnato detta decisione dinanzi ai giudici dello Stato membro d'origine. Di conseguenza una decisione pronunciata in contumacia in base a una domanda giudiziale non notificata al convenuto contumace in tempo utile dev'essere riconosciuta qualora quest'ultimo, pur avendone la possibilità, non abbia assunto l'iniziativa di presentare un ricorso avverso tale decisione. Cfr. P. PORRECA, *Le garanzie del contumace nella circolazione comunitaria delle sentenze civili*, in *Foro it.*, 2007, IV, 456 ss.

La lettura congiunta dell'art. 9 del regolamento n. 1393/2007 con l'art. 30 del regolamento n. 44/2001 ha come conseguenza che l'eventuale rifiuto di ricevere l'atto da parte del convenuto non avrà effetti ai fini dell'instaurazione della litispendenza e quindi della determinazione del giudice preventivamente adito.

L'art. 19 del regolamento dispone per il caso in cui il convenuto non si costituisca in giudizio. In questa ipotesi il giudice *a quo* deve verificare d'ufficio sia la regolare esecuzione della notificazione sia l'effettiva consegna dell'atto al convenuto<sup>82</sup>, affinché sia garantito il suo diritto di difesa. Tuttavia, è stato previsto che gli Stati membri possano comunicare se i propri giudici possano proseguire il processo nel caso in cui l'atto sia stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal regolamento, oppure se dalla data di trasmissione dell'atto sia trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie oppure se non sia stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto (art. 19, par. 2).

Inoltre gli Stati membri hanno facoltà di comunicare il termine entro il quale l'eventuale richiesta del convenuto non comparso, ma nei cui confronti sia stata emessa una decisione, possa essere dichiarata inammissibile, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Infatti al giudice è data la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni: il convenuto, in assenza di colpa, non abbia avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; i motivi di impugnazione del convenuto non sembrino del tutto privi di fondamento (art. 19, par. 4). La previsione della rimessione in termini del convenuto contumace sembra ricalcare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente alla contumacia nel processo penale<sup>83</sup>.

<sup>82</sup> L'art. 19 prevede che il giudice verifichi: «a) che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento».

<sup>83</sup> È noto infatti come nel caso *Somogyi contro Italia* (decisione del 18 maggio 2004, n. 67972/01), la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia chiesto la riapertura del processo come forma più appropriata per riparare la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea in relazione alle condanne in contumacia e come il decreto legge n. 17 del 21 febbraio 2005 abbia modificato l'art. 175 c.p.p. e successivamente il Parlamento lo abbia convertito con legge 22 aprile 2005, n. 60 (in G.U. 23 aprile 2005, n. 94).



Al momento nessuna di queste due facoltà risulta essere stata esercitata dall'Italia, di conseguenza non è consentito ai giudici italiani superare le previsioni del primo paragrafo dell'art. 19 e continuare il giudizio nel caso in cui non sia pervenuto il certificato di avvenuta notificazione ed eventualmente di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione.

### 3.5. *Le competenze normative dell'Unione europea*

L'attribuzione alla Comunità Europea, ora all'Unione Europea, del potere di adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile (c.d. competenza interna), comporta che all'Unione sia attribuita anche la competenza esterna, cioè la competenza a stipulare accordi internazionali. È evidente, infatti, che l'effetto delle norme europee potrebbe essere pregiudicato dalla stipulazione di trattati che comportassero per gli Stati membri obblighi con esse confliggenti. In questo senso si era pronunciata la Corte di Giustizia nel parere 1/03 affermando la competenza esclusiva delle istituzioni, a detrimento della competenza degli Stati membri, a stipulare la nuova Convenzione di Lugano<sup>84</sup>. Nella stessa direzione si inserisce l'adesione della Comunità Europea alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato<sup>85</sup>, in questo modo diventando il soggetto competente a negoziare e stipulare le future convenzioni ed assumendone i relativi obblighi ed assumendo il ruolo di attore internazionale nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile<sup>86</sup>. Mentre l'eventuale negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi può svilupparsi esclusivamente nel rispetto delle prerogative dell'Unione europea<sup>87</sup>.

<sup>84</sup> Il parere 1/2003 è relativo alla competenza della Comunità Europea a stipulare la nuova Convenzione di Lugano sulla giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze in considerazione dello stretto collegamento tra questa Convenzione ed il reg. n. 44/2001 sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Cfr. decisione 2009/430/CE del 27 novembre 2008 relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, c.d. Convenzione di Lugano 2007, in G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 147, 1 ss.

<sup>85</sup> Decisione 2006/719/CE del 5 ottobre 2006 in G.U.U.E. 26 ottobre 2006, n. L 297, 1 ss.

<sup>86</sup> L'adesione dell'Unione Europea alla Conferenza dell'Aja porta come conseguenza che le future convenzioni dell'Aja saranno soggette alla competenza interpretativa della Corte di Giustizia, come qualsiasi altro trattato internazionale stipulato dall'Unione.

<sup>87</sup> In particolare regolamento 13 luglio 2009, n. 662/2009 che istituisce una procedura

Non è coerente con questo quadro la previsione dell'art. 20, par. 2, del regolamento 1393/2007 che sembrerebbe consentire agli Stati membri la conclusione di accordi internazionali più favorevoli<sup>88</sup>. Come evidenziato da autorevole dottrina<sup>89</sup>, il regolamento deriva dalla Convenzione sulle notifiche conclusa quando la cooperazione civile faceva ancora parte del terzo pilastro, quindi regoalta dal metodo c.d. governativo (contrapposto al metodo c.d. comunitario), e la disposizione risulta essere pienamente riconducibile alla frettolosa trasposizione della convenzione in regolamento.

È indiscutibile che l'Unione «ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è (...) necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni e modificarne la portata» (v. art. 3, par. 2 del TFUE). Questa regola è ribadita nel successivo art. 216, par. 1, del TFUE che prevede la competenza dell'Unione a «concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i Trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai Trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata».

Peraltro l'esigenza di assicurare la coerenza nell'attività dell'Unione e degli Stati membri aveva già in passato condotto la Corte di Giustizia ad affermare la competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali anche quando essa non sia prevista nel Trattato CE, in particolare quando sia stata adottata da parte della stessa Comunità la disciplina di un certo settore<sup>90</sup>. L'art. 3, par. 2, del TFUE codifica, formulandolo in termini più ampi, il principio espresso dalla Corte di Giustizia e

per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, in G.U.U.E. 31 luglio 2009, n. L 200, 25 ss.; regolamento 7 luglio 2009, n. 664/2009 che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari, in G.U.U.E. 31 luglio 2009, n. L 200, 46 ss.

<sup>88</sup> Infatti l'art. 20, par. 2, afferma: «Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti».

<sup>89</sup> Il riferimento a G. CARELLA, *La disciplina delle notificazioni e comunicazioni intracomunitarie; dalla cooperazione intergovernativa all'integrazione europea?*, in P. PICONE, *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, 125 ss.

<sup>90</sup> *Leading case* è la sentenza 31 marzo 1971, C-22/70, AETS, in *Raccolta*, 1971, 263

consente di affermare la competenza esclusiva dell'Unione a negoziare e stipulare una nuova convenzione dell'Aja sulle notificazioni internazionali.

Per completezza di trattazione segnaliamo come il carattere esclusivo di questa competenza sembri essere in parte contestato in una dichiarazione degli Stati membri allegata all'atto finale della Conferenza di Lisbona secondo la quale «gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte terza, titolo V, capi 3, 4, e 5, purché tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione», quindi i capi relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e in materia penale e alla cooperazione di polizia<sup>91</sup>.

#### 4. Conclusioni

Nonostante non sia stata adottata una disciplina uniforme delle notificazioni internazionali neppure in ambito europeo, il regime attuale delle notificazioni nell'ambito dell'Unione Europea non ha evidenziato gravi criticità.

Peraltro, il Trattato di Lisbona ha sicuramente aumentato il livello di protezione giurisdizionale accordata agli individui<sup>92</sup>, ampliando le possibilità di presentare ricorso alla Corte di Giustizia, ma ha anche cercato di rendere più semplice ed efficace il dialogo tra l'Unione Europea e i giudici nazionali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in questo modo

ss. Sulla competenza della Comunità a stipulare trattati internazionali v. L.S. ROSSI, *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione Europea*, Milano, 2000; S. AMADEO, *Unione Europea e Treaty-Making Power*, Milano, 2005, nonché specificatamente in relazione agli accordi OMC, M. SALVADORI, *Gli appalti pubblici nell'Organizzazione mondiale del commercio e nella Comunità europea*, Napoli, 2001, in particolare 91 ss.

<sup>91</sup> In ogni caso dall'obbligo generale di leale collaborazione, di cui all'art. 4, par. 3, del TUE, si ricava un obbligo di non ostacolare lo sviluppo della normativa dell'Unione anche attraverso la conclusione di accordi con Stati terzi. Come suggerito da G. GAJA, A. ADINOLFI, *Introduzione al diritto dell'Unione europea*, Bari, 2010, «se quest'obbligo non viene rispettato, mancano mezzi per rimuovere l'ostacolo che un accordo con Stati terzi può costituire. Si prospetta quindi l'opportunità di una misura quale l'istituzione di un sistema per informare l'Unione circa i negoziati relativi ad accordi fra gli Stati membri e Stati terzi nelle materie di competenza normativa concorrente per consentire un esame preventivo, da parte delle istituzioni dell'Unione, del contenuto dell'accordo proposto», 222-223.

<sup>92</sup> Cfr. R. BARATTA, *Le principali novità del Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. eu.*, 2008, 21 ss.; P. BILANCIA e M. D'AMICO, *La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona*, Milano, 2009; M. FRAGOLA, *Il Trattato di Lisbona. Che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato della Comunità europea*, Milano, 2010.

umentando i punti di contatto anche nell'attività di notificazione e comunicazione degli atti.

Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali, nella versione adottata a Strasburgo nel 2007<sup>93</sup>, ha oggi lo stesso valore dei Trattati<sup>94</sup>: i diritti fondamentali costituiscono una struttura all'interno della quale deve inserirsi il diritto dell'Unione<sup>95</sup>. Il punto è particolarmente rilevante in tutti gli ambiti in cui il diritto dell'Unione si sviluppa attraverso i principi del mutuo riconoscimento e della reciproca fiducia tra ordinamenti possono presentarsi violazioni dei diritti umani. La realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra Stati membri dell'Unione europea è fondata sul principio di cooperazione tra corti nazionali, autorità amministrative e apparati di pubblica sicurezza degli Stati membri, cooperazione che si realizza sia nello scambio di informazioni rilevanti sia consentendo il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile come in materia pe-

<sup>93</sup> In G.U.U.E. 14 dicembre 2007, n. C 303. Cfr. L.S. ROSSI, *How Fundamental are Fundamental Principles? Primacy and Fundamental Rights after Lisbon*, in E. EECKHOUT, T. TRIDIMAS, *Yearbook of European Law 2008*, Oxford, Oxford University Press., 2009, 65 ss.; L. DANIELE, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. eu.*, 2008, 655 ss.; F. BASSANINI e G. TIBERI (a cura di), *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, Il Mulino, 2008, 89 ss.

<sup>94</sup> Precisamente la nuova formulazione dell'art. 6.1 del TUE recita: «L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Sul Trattato di Lisbona J. ZILLER, *Il nuovo Trattato europeo*, Bologna, 2007; R. BARATTA, *Le principali novità del Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. eu.*, 2008, 21 ss.; M. DOUGAN, *The Treaty of Lisbon 2007: Winnings Minds Not Hearts*, in *Common Market Law Rev.*, 2008, 617 ss.; Y. DEVUYST, *The European Institutional Balance After the Treaty of Lisbon: «Community Method» and «Democratic Method» Reassessed*, in *Georgetown Journal of International Law*, 2008, 247 ss.

<sup>95</sup> Sebbene i diritti fondamentali non costituiscano una modalità di ampliamento delle competenze, come emerge chiaramente dall'art. 6 del Trattato sull'Unione «le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione» (art. 6, par. 1, secondo capoverso, TUE), nonché dall'art. 51, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali, di conseguenza nell'applicazione del diritto europeo l'Unione e gli Stati membri hanno specifici obblighi di rispetto dei diritti umani in relazione a materie che siano comprese nei trattati. Peraltro, un certo ampliamento della sfera di applicazione dei diritti dell'uomo sembrerebbe possibile per connessione sia nel caso delle competenze concorrenti, sia in tutti i casi in cui la Corte debba verificare la compatibilità con il diritto comunitario, ed in particolare con la Carta dei diritti fondamentali, di disposizioni nazionali, sia nell'eventualità in cui venga individuato un nuovo diritto attraverso l'applicazione dei principi generali di diritto comunitari e gli Stati membri abbiano l'obbligo di adeguarvisi. Cfr. M. SALVADORI, *L'applicazione della Convenzione europea e l'integrazione dei processi interpretativi*, in R. GAMBINI e M. SALVADORI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: processo penale e garanzie*, Napoli, 2009, 37 ss.

nale, e che si fonda sulla presunzione che gli Stati dell'Unione europea condividano e rispettino valori comuni come quelli di tutela dei diritti dell'uomo.

Considerate sia l'applicazione positiva delle norme sulle notificazioni, e le comunicazioni, in materia civile sia le nuove competenze dell'Unione europea in materia penale, è prevedibile che analoga disciplina venga ad essere estesa alla cooperazione giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali.